



COMUNE DI NOCERA TERINESE  
(PROVINCIA CATANZARO)

REGOLAMENTO  
PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI E LA  
COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI

Approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria (con i poteri del Consiglio Comunale) nr. 19 del 09.03.2022

## **ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di organizzazione del servizio comunale incaricato delle attività connesse alla celebrazione dei matrimoni civili e delle unioni civili sul territorio del Comune, nel rispetto della normativa vigente ed in conformità a quanto previsto dagli articoli 106 e seguenti della Sezione IV del Codice Civile e della Legge n.76 del 20 maggio 2016.

2. La celebrazione dei matrimoni e la costituzione delle unioni civili è attività istituzionale garantita ai cittadini così come previsto dal Codice Civile e dal vigente Regolamento di Stato Civile - D.P.R. 3.11.2000 n.396.

## **ART. 2 - FUNZIONI**

1. La celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili viene effettuata dal Sindaco, nelle funzioni di Ufficiale dello Stato Civile, ai sensi e per gli effetti di cui all'arti del D.P.R. 03.11.2000 n.396 e della Legge.

2. Il Sindaco può delegare con apposito atto le funzioni di Ufficiale di Stato Civile ai dipendenti a tempo indeterminato del Comune o al Segretario Generale

3. Possono celebrare i matrimoni civili anche assessori, consiglieri comunali o cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale, a ciò abilitati per legge ed appositamente delegati dal Sindaco. Trattasi, in questo ultimo caso, di ipotesi residuali, destinate a soddisfare particolari ed eccezionali esigenze che vanno, di volta in volta autorizzate dal Sindaco, sulla base di richieste adeguatamente motivate e presentate dai nubendi.

4. L'Ufficiale di Stato Civile, nel celebrare il matrimonio o in occasione della costituzione dell'unione civile, deve indossare la fascia tricolore come previsto dall'art. 70 DPR 396/2000.

5. È fatto divieto all'ufficiale di stato civile ostentare, sotto qualsiasi forma, simboli politici e/o religiosi.

## **ART. 3 - DELEGHE**

1. Tra le motivazioni di necessità o convenienza per far luogo, ai sensi dell'art. 109 del codice civile, alla richiesta di celebrazione in altro comune, non rientrano i diversi orari in cui altri comuni consentono la celebrazione dei matrimoni.

## **ART. 4. INDIVIDUAZIONE “CASA COMUNALE” E LOCALI PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI E LA COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI**

1. La “*Casa comunale*”, ai fini di cui all'art. 106 del Codice Civile per la celebrazione di matrimoni e la costituzione delle unioni civili, è rappresentata da un edificio/sito che sia stabilmente nella disponibilità dell'amministrazione comunale per l'esercizio delle sue funzioni.

2. Nel Comune di Nocera Terinese i matrimoni civili e le unioni civili possono essere celebrati nei luoghi sotto indicati che assumono la denominazione di “*casa comunale*”:

- sala del Consiglio Comunale (all'interno della casa comunale);
- siti privati concessi in comodato d'uso al Comune di Nocera Terinese mediante stipulazione del relativo contratto indicati come “*uffici distaccati di stato civile*”.

3. La celebrazione fuori dalla casa comunale e dei luoghi autorizzati ed individuati quali “*casa comunale*” o “*ufficio distaccato di stato civile*” può avvenire solo nei casi previsti dall'art. 110 del codice civile. In questo caso la celebrazione è gratuita.

## **ART. 5 - GIORNO ED ORARIO DELLA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO E/O DELLA COSTITUZIONE DELL'UNIONE CIVILE**

1. Ad eccezione dei matrimoni/unioni civili celebrati in “uffici distaccati di stato civile”, i matrimoni/unioni civili sono celebrati, in via ordinaria, secondo il seguente calendario:

GIORNI FIERALI	
Dal lunedì al sabato	ore 9,00; ore 10,00, ore 11,00 ore 12,00; ore 13,00; ore 16,00; ore 17,00; ore 18,00

3. In deroga al calendario ufficiale, in accordo con l'ufficiale dello stato civile celebrante e previa autorizzazione del Sindaco, si può procedere alla celebrazione del matrimonio/unione civile in giorni ed orari diversi da quelli indicati quale ordinari. In tal caso, alle tariffe ordinarie di seguito indicate verrà applicata una maggiorazione di € 100,00= oltre IVA se dovuta per legge.

4. Il matrimonio/unione civile “uffici distaccati di stato civile” può essere celebrato/constituita in tutti i giorni della settimana dalle ore 18,00 alle ore 20,00.

5. In ogni caso non possono essere celebrati matrimoni/unioni civili nelle seguenti giornate:

- 1 e 6 Gennaio
- domenica di Pasqua e lunedì dell'Angelo
- 25 Aprile
- 1° Maggio
- 2 Giugno
- 10 luglio (Festa del Patrono)
- 15 Agosto
- 1° Novembre
- 8 dicembre
- 25, 26 e 31 Dicembre

#### **ART 6 - RICHIESTA DELLA CELEBRAZIONE DI MATRIMONIO /COSTITUZIONE UNIONE CIVILE - PRENOTAZIONE.**

1. La prenotazione della data e del luogo di celebrazione del matrimonio/unione civile, anche nel caso in cui venisse scelto un luogo pubblico non nella diretta disponibilità dell'amministrazione o un luogo privato concesso in comodato d'uso all'amministrazione comunale quale ufficio distaccato di stato civile, dovrà essere concordata con l'ufficio di stato civile. Non sono tenuti in considerazione eventuali accordi presi direttamente con i titolari dei siti privati (*uffici distaccati di stato civile*), né con i soggetti che hanno la disponibilità del bene oggetto della richiesta.

2. La richiesta di celebrazione di matrimonio o di costituzione dell'unione civile va presentata all'ufficio dello stato civile compilando apposita domanda sottoscritta da almeno uno degli sposi/uniti civilmente e dovrà contenere le generalità di entrambi, il luogo scelto, la data, l'ora del matrimonio/unione civile e la scelta del regime patrimoniale.

3. Le richieste per l'utilizzo di luoghi diversi dalla Casa Comunale devono pervenire all'ufficio di stato civile almeno 40 (quaranta) giorni prima della data di celebrazione del matrimonio/unione civile. L'ufficio di stato civile, una volta ricevuta la richiesta suddetta, provvede ad inoltrarla al servizio/ufficio/soggetto che detiene la disponibilità del luogo scelto;

4. Una volta ottenuta la conferma della disponibilità dell'orario e del luogo ove è stata richiesta la celebrazione, l'ufficio di stato civile informerà i nubendi/constituendi unione civile, che dovranno provvedere al pagamento della relativa tariffa secondo le modalità indicate dall'ufficio di stato civile.

5. Copia della quietanza dovrà essere trasmessa all'ufficio di stato civile almeno quindici giorni prima della celebrazione del matrimonio/unione civile affinché la prenotazione del

sito/sala diventi effettivo/a.

6. Qualora, una volta divenuta effettiva la prenotazione, la celebrazione del matrimonio/unione civile non potesse avvenire nel luogo e nella data prescelta per causa imputabile all'amministrazione, si procederà alla restituzione della somma eventualmente versata.

9. Nessun rimborso sarà dovuto ai nubendi/costituendi unione civile qualora la mancata celebrazione del matrimonio sia imputabile agli stessi, anche per cause di forza maggiore e, comunque, qualora la mancata celebrazione non sia imputabile all'amministrazione.

10. I luoghi destinati alla celebrazione del matrimonio potranno essere visitati dai richiedenti previo appuntamento con il servizio/ufficio/soggetto che ha la disponibilità del bene.

11. La celebrazione deve essere preceduta da regolari pubblicazioni di matrimonio così come previsto dall'art. 50 e segg. del D.P.R. n. 396/2000, nonché dalle formalità di cui alla Legge 76/2016 per quanto concerne l'unione civile. Qualora queste non venissero espletate nei termini e nei modi stabiliti dalla legge, non si potrà procedere alla celebrazione del matrimonio/unione civile e la prenotazione della sala/sito si considererà come non avvenuta.

#### **ART. 7 - MATRIMONIO CON L'AUSILIO DI UN INTERPRETE (CASI SPECIALI, CASI PARTICOLARI ARTT. 13 E 66 D.P.R. N.396/2000)**

1. Nel caso in cui i nubendi/costituendi l'unione, i testimoni, o uno solo di essi siano cittadini stranieri, oppure in caso di persona sorda, muta o non vedente od altrimenti impedita a comunicare oralmente e per iscritto, la dichiarazione di matrimonio/unione civile è ricevuta con l'ausilio di un interprete, scegliendolo di preferenza fra le persone abituate a trattare con l'interessato, o comunque con forme e mezzi idonei a garantire la conformità della dichiarazione stessa alla volontà del dichiarante.

2. L'interprete così individuato dai nubendi/costituendi l'unione, dovrà presentarsi innanzi all'ufficiale di stato civile almeno 7 (sette) giorni prima della celebrazione del matrimonio/unione civile munito di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità, comunicando la propria disponibilità ad assumere l'incarico e sottoscrivendo l'apposito verbale di nomina comprensivo di giuramento.

#### **ART. 8 - MATRIMONIO/UNIONE CIVILE PER DELEGA**

1. Nel caso in cui il matrimonio/unione civile avvenga per delega di altro comune, i nubendi/costituendi l'unione dovranno inoltrare all'ufficio di stato civile preventiva richiesta di disponibilità alla celebrazione, con le modalità già indicate negli articoli 5 e seguenti del presente regolamento e con un anticipo di almeno 30 giorni, rispetto alla data fissata per il matrimonio/unione civile.

2. Il matrimonio/unione civile potrà essere celebrato/a nel rispetto dei vincoli stabiliti dal presente regolamento.

3. Per la celebrazione del matrimonio/unione civile per delega, i nubendi/costituendi l'unione dovranno produrre, almeno 7 giorni prima della data della cerimonia, salvo diverso accordo con l'ufficiale dello stato civile, la seguente documentazione:

- delega del comune richiedente;
- fotocopia dei documenti di identità dei nubendi/costituendi l'unione;
- fotocopia dei documenti di identità dei testimoni;
- conferma del regime patrimoniale già a suo tempo sottoscritto nell'apposito modulo predisposto dall'ufficio.

#### **ART. 9 - FORMALITÀ' PRELIMINARI ALLA CELEBRAZIONE**

1. Per il regolare svolgimento del rito, il giorno della celebrazione dovranno essere presenti, oltre ai nubendi/costituendi l'unione, due testimoni maggiorenni, anche parenti, muniti di

idoneo documento di riconoscimento incorso di validità;

2. Almeno 7 giorni prima della data di celebrazione, i nubendi/costituendi l'unione dovranno consegnare all'ufficio di stato civile la fotocopia del documento di identità dei testimoni;

3. In caso di variazione dei testimoni, dell'interprete e/o della scelta del regime patrimoniale, i nubendi/costituendi l'unione dovranno provvedere a darne opportuna comunicazione all'ufficio di stato civile, tassativamente entro le ore 9.00 del giorno precedente la celebrazione del matrimonio/unione civile;

#### **ART. 10 - PRESCRIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLA CELEBRAZIONE E DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZO DEL LUOGO SCELTO.**

1. Gli sposi/uniti civilmente e coloro che partecipano alla cerimonia devono garantire la massima puntualità rispetto all'orario stabilito e dovranno liberare il luogo di celebrazione con giusta sollecitudine per consentire lo svolgimento dell'eventuale rito successivo.

2. Durante la cerimonia, nella casa comunale è consentita l'esecuzione di musica. Nel caso di esecuzione di musica dal vivo, i musicisti dovranno predisporre gli strumenti e rimuoverli autonomamente a conclusione della celebrazione. Il numero di strumenti utilizzati dovrà essere consono alle dimensioni/tipologia della sala/luogo;

3. Per i matrimoni celebrati in luoghi diversi da quelli di cui al punto precedente, i nubendi/costituendi unione civile prenderanno accordi circa l'esecuzione della musica ed eventuali altre forme di intrattenimento direttamente con i gestori/titolari degli stessi, purché tali intrattenimenti non siano lesivi del decoro e della funzione pubblica ed istituzionale svolta.

4. Resta a carico degli sposi/uniti civilmente ogni onere relativo al pagamento dei diritti SIAE, se ed in quanto dovuti.

6. E assolutamente vietato il lancio di riso e/o qualsiasi altro tipo di oggetto all'interno ed all'esterno dei luoghi di proprietà comunale, salvo diverso accordo con il soggetto che ha la disponibilità del bene se diverso dall'amministrazione comunale.

7. Nel caso di violazione del divieto di cui al punto precedente, le spese per le pulizie straordinarie dei luoghi ed ogni eventuale altro onere sostenuto per il ripristino dei locali, saranno poste a carico degli sposi/uniti civilmente.

9. Nel caso in cui il matrimonio/unione civile venga celebrata in luoghi nella disponibilità di un soggetto diverso dall'amministrazione comunale, ogni accordo circa i tempi in cui tali siti rimarranno a disposizione degli sposi/uniti civilmente dovrà essere preso con il relativo gestore/titolare.

#### **ART. 11 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL RITO DEL MATRIMONIO CIVILE E DELL'UNIONE CIVILE**

1. Nel giorno ed ora concordati, l'Ufficiale dello Stato Civile celebra il matrimonio o l'unione civile alla presenza di due testimoni, anche parenti, maggiorenni ed in grado di intendere e volere. I testimoni devono essere muniti di un documento di identità;

2. Nell'atto di matrimonio/unione civile viene dichiarata la scelta del regime patrimoniale che le parti intendono adottare, già comunicata in occasione delle formalità relative alle pubblicazioni/verbale e/o prenotazione del matrimonio/unione civile;

#### **ART. 12 - COSTO DEL SERVIZIO**

1. La celebrazione del matrimonio civile/unione civile è soggetta al pagamento di una tariffa che varia in base al luogo nonché a seconda della presenza di almeno un nubendo/costituendo l'unione civile residente nel Comune di Nocera Terinese o iscritto all'AIRE del Comune di Nocera Terinese;

2. Le tariffe per la celebrazione del matrimonio/unione civile sono le seguenti:

<b>SALA COMUNALE</b>		
	Residenti o iscritti AIRE Nocera Terinese (almeno uno dei due sposi/uniti civilmente)	Non residenti né iscritti AIRE Nocera Terinese (nessuno dei due)
<b>Giorni feriali</b>	€ 50,00	€ 100,00

<b>UFFICI DISTACCATI DI STATO CIVILE</b>		
	Residenti o iscritti AIRE Nocera Terinese (almeno uno dei due sposi/uniti civilmente)	Non residenti né iscritti AIRE Nocera Terinese (nessuno dei due)
<b>Giorni feriali</b>	€ 150,00	€ 200,00

3. I matrimoni/unioni civili celebrati in deroga al calendario ufficiale ovvero festivo sono soggetti al pagamento di una maggiorazione di € 100,00= oltre Iva se dovuta per legge, supplemento che andrà pure versato al Comune di Nocera Terinese.

#### **ART. 13 - DISPOSIZIONI FINALI**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si rimanda alla normativa vigente in materia di matrimonio/unione civile e più precisamente:

- *Codice Civile*
- *D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000*
- *Legge n.76 del 20 maggio 2016*
- *DLgs n. 267 del 18 agosto 2000*
- *Statuto Comunale*

#### **ART. 14 - ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui è stato approvato con la relativa deliberazione. Da tale data si intendono abrogate tutte le disposizioni, contenute in deliberazioni o in altri provvedimenti amministrativi, con esso in contrasto e/o incompatibili.

2. Tutti i matrimoni/unioni civili prenotati antecedentemente rispetto all'entrata in vigore del presente regolamento, rimangono regolati dalle disposizioni in vigore al momento della prenotazione.